


Istituto Comprensivo STATALE "P. Marocco"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
36011 ARSIERO - Via Roma, 33 - Tel. 0445 740328
C.M.: VIIC 85200Q - C.F.: 83002850242
E-MAIL: viic85200q@istruzione.it - PEC: viic85200q@pec.istruzione.it
SITO INTERNET: www.icarsiero.edu.it

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'I.A.



- **VISTO** il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)
- **VISTO** il DM 166/2025 “Linee guida per l’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche
- **VISTA** la Legge n.132 del 23.09.2025 che disciplina l’uso etico, trasparente e sicuro dell’intelligenza artificiale in Italia, stabilendo principi, regole sui dati e sanzioni per un impiego responsabile della tecnologia;
- **VISTO** il Regolamento UE 2016/679;
- **VISTA** la bozza elaborata dal Team Digitale;
- **VISTO** che il Collegio Docenti ha espresso, nella seduta del 13.05.2026, parere favorevole;
- **VISTA** la Delibera di Consiglio d’Istituto n. 13 che ha Approvato nella seduta di data 13.05.2026;

Si adotta il presente Regolamento sull’uso della I.A. nell’Istituto Comprensivo P. Marocco di Arsiero: Art.

1 Obiettivi

1. Le disposizioni di questo regolamento hanno lo scopo di disciplinare l'utilizzo degli strumenti di I.A., come definiti nell’art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
2. Per quanto attiene ai principi di riferimento e ai requisiti di base per l’introduzione dell’I.A. nelle scuole, si rinvia espressamente al DM 166/2025, recante “Linee guida per l’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche”.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento UE 2024/1689, si intende per:
 - **“Sistema di I.A.”**: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
 - **“Agente (agent)”**: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l’intervento umano in ambiente virtuale o fisico;
 - **“Strumenti di I.A.”**: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all’interno della scuola;
 - **“Sistema di I.A. ad alto rischio”**: sistemi di I.A. e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689;
 - **“Rischio”**: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
 - **“Fornitore”**: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
 - **“Deployer”**: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale;
 - **“Operatore”**: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un Deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
 - **“Uso improprio ragionevolmente prevedibile”**: l’uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un’interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;
 - **“Dati biometrici”**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
 - **“Identificazione biometrica”**: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l’identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;

- **“Categorie particolari di dati personali”**: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
- **“Sistema di riconoscimento delle emozioni”**: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;
- **“Sistema di categorizzazione biometrica”**: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;
- **“Dati personali”**: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- **“Alfabetizzazione in materia di IA”**: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai Deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;
- **“Deep fake”**: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;
- **“Modello di IA per finalità generali”**: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

Art. 3

Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. In ambito amministrativo gestionale l'utilizzo della I.A., al momento non è consentito se comportante il trattamento di dati personali, a tutela della privacy.
2. L'utilizzo di IA per scopi amministrativi che non contemplino l'utilizzo di dati personali, esempio riscrittura di un documento, analisi di leggi o direttive, produzione di schemi di flusso o procedure, è ammesso purché le applicazioni di IA siano attivate su una postazione posizionata fuori dalla rete amministrativa anche se fisicamente posta nei locali dell'amministrazione. L'uso dell'applicazione è ammesso solo per finalità lecite.
3. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
4. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) non è autorizzato.

Art. 4

Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni e le finalità del P.T.O.F.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 non è consentito.
6. L'utilizzo di agenti (AI agent) non è autorizzato.
7. I docenti possono utilizzare l'IA per:

- **personalizzare i materiali didattici** modulando la proposta formativa in base alle capacità di apprendimento degli studenti e ai livelli di abilità;
 - **utilizzare strumenti interattivi e innovativi:** simulazioni, giochi, mappe concettuali, riassunti per l'apprendimento e quiz interattivi che aumentano la motivazione e il coinvolgimento degli studenti;
 - **supportare gli studenti durante attività cooperative**, arricchendo l'interazione attraverso domande, proposte di argomentazioni e interlocuzioni alternative, utili a stimolare il pensiero critico, garantendo che tutti i membri del gruppo interagiscano equamente e vigilando sul rispetto del regolamento sull'IA da parte degli alunni;
 - **stimolare la curiosità** e il desiderio di apprendere;
 - **integrare risorse multidisciplinari**, scomporre problemi complessi, analizzare varie tipologie di informazioni e valutare sistemi efficaci, evidenziare punti di interconnessione tra le discipline;
 - **promuovere approfondimenti in tempo reale**, potenziare la capacità degli studenti di analizzare, **confrontare e valutare in maniera critica la credibilità e l'affidabilità** delle fonti, dei dati, delle informazioni e dei contenuti digitali;
 - **favorire un apprendimento più accessibile e inclusivo** attraverso supporto multilingue e la trascrizione automatica;
 - **insegnare ad utilizzare** piattaforme di apprendimento personalizzate, sotto la supervisione di un adulto, che sviluppano **capacità di auto-gestione** e competenze trasversali come il pensiero critico e la capacità di problem solving.
8. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5

Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 6 Divieti

1. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti per questione di sicurezza e privacy.
2. L'IA è vietata:
 - se è finalizzata alla sorveglianza non autorizzata di studenti o personale scolastico;
 - se presenta bias discriminatori verso genere, etnia, religione, disabilità o altre caratteristiche personali;
 - se comporta attività che ledono la dignità o la reputazione di persone esterne e di membri della comunità scolastica;
 - se genera contenuti diffamatori o offensivi;
 - se comporta attività di intrattenimento durante l'orario scolastico senza connessione con obiettivi didattici.
3. È vietato l'uso di **Sistemi di IA ad alto rischio** che ricadono nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento UE 2024/1689, ovvero destinati a:
 - essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni;

- essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
- essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
- essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
- essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Art. 7 Disposizioni e Formazione

1. Il piano di formazione del personale annualmente dovrà comprendere percorsi di base sull'utilizzo sicuro dell'IA a scuola.
2. La formazione all'IA riguarda, **per il personale**, almeno tre dimensioni:
 - **la comprensione di base del funzionamento dei sistemi** (tipologie di IA, logica dei modelli generativi, limiti e "allucinazioni dell'IA", ruolo dei dati e dei prompt);
 - **la conoscenza dei profili giuridici ed etici** (AI Act, GDPR, principi di trasparenza, non discriminazione, tutela dei minori e della privacy);
 - la capacità di inserirne l'uso in un quadro didattico o organizzativo **coerente con il PTOF** e con le scelte di governance dell'istituto.
3. Nella programmazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono previste per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, nell'ambito della cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della Legge n. 92/2019, lo sviluppo di abilità e conoscenze che consentano di evitare i rischi collegati all'uso di strumenti dell'IA.
4. L'utilizzo della I.A. richiederà il costante supporto del D.P.O. per aggiornare, se del caso, informative e istruzioni riguardanti la privacy, valutare gli strumenti adottati e del R.S.P.P. per tenere conto dei possibili rischi per i dipendenti causati dall'utilizzo di strumenti di IA.
5. L'Amministratore di sistema deve tenere un proprio elenco aggiornato delle applicazioni di IA utilizzate e di quelle rimosse.

Art. 8

Monitoraggio e revisione del Regolamento

Il regolamento sarà aggiornato almeno annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

PERCHÉ L'IA A SCUOLA? LA VISIONE DEL MINISTERO



Cos'è l'IA nel contesto scolastico?

È l'uso di tecnologie intelligenti per supportare insegnamento e apprendimento, non per sostituire docenti, ma per arricchire l'esperienza di ogni studente.



Un'opportunità per migliorare l'apprendimento

Personalizzare i percorsi, valorizzare i talenti e rendere la didattica inclusiva e coinvolgente.



In linea con le norme europee e nazionali

Regole precise (AI Act) per un uso sicuro, etico e rispettoso.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

GUIDA PER LE FAMIGLIE

I NOSTRI PRINCIPI GUIDA



L'UOMO AL CENTRO

Mettiamo al centro la persona: decisioni importanti non sono affidate all'IA.



EQUITÀ E INCLUSIONE

Favoriamo equità, rispettiamo le differenze e supportiamo i bisogni di tutti.



INNOVAZIONE RESPONSABILE

Usiamo l'IA per migliorare l'educazione in modo critico, creativo e consapevole.



SICUREZZA E PRIVACY

Proteggiamo i dati personali e usiamo soltanto strumenti sicuri e affidabili.



TRASPARENZA E CHIAREZZA

Spieghiamo come funziona l'IA e gli strumenti che utilizziamo.

VANTAGGI CONCRETI PER GLI STUDENTI



Apprendimento su misura

Adatta materiali e livello, supporta chi ha difficoltà e stimola chi eccelle.



Sviluppo di competenze fondamentali

Insegna a usare le nuove tecnologie in modo critico e consapevole, preparando al futuro.



Stimolo alla curiosità e all'approfondimento

Accesso a risorse multidisciplinari e fonti pertinenti in tempo reale.



Feedback immediati e costruttivi

Correzioni istantanee per capire errori e migliorare in autonomia.

REGOLE CHIARE PER UN USO SICURO



Supervisione umana sempre garantita

Nessuna decisione importante senza la valutazione del docente. L'IA è uno strumento, non un sostituto.



Divieto di pratiche rischiose

Vietato manipolare comportamenti, classificare persone o analizzare emozioni.



Protezione massima dei dati

Privacy by design, uso minimo dei dati e diritti sempre tutelati.



Controlli severi per i sistemi "ad alto rischio"

Strumenti valutati e approvati prima dell'uso obbligatorio.

UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA



IL RUOLO DELLA SCUOLA

Seleziona strumenti affidabili e conformi alla legge, forma i docenti e informa famiglie e studenti, monitorando costantemente l'impatto dell'IA.



IL RUOLO DEGLI STUDENTI

Usa l'IA in modo etico e onesto, sviluppa senso critico e verifica sempre le informazioni.



IL RUOLO DELLE FAMIGLIE

Dialogare con i figli, partecipare agli incontri, segnalare dubbi e preoccupazioni.



L'IA NON SOSTITUISCE LE PERSONE. LE POTENZIA. INSIEME, COSTRUIAMO UNA SCUOLA PIÙ INNOVATIVA, SICURA E UMANA.



PER IL FUTURO DI OGNI STUDENTE